


 LICEO SCIENTIFICO STATALE - "PITAGORA"-RENDE
 Prot. 0009469 del 05/12/2023
 I (Uscita)

ACCORDO TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

Liceo Scientifico Linguistico Scienze Applicate "Pitagora", con sede legale in Via Sandro Pertini, Codice Fiscale 98008880787, d'ora in poi denominato "soggetto proponente", rappresentato dalla Dott.ssa Alisia Rosa Arturi, in qualità di Dirigente Scolastica pro tempore, nata a Sarandi (EE) il 27/05/1959, codice fiscale RTRLRS59E67Z600L;

E

il **Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche** – CTC dell'Università della Calabria con sede e domicilio fiscale in Rende, Ponte Pietro Bucci 46C, CAP 87036 (Cod. fiscale 80003950781/ P. IVA 00419160783), "soggetto ospitante" o "istituzione universitaria", rappresentata dal Direttore del Dipartimento Prof.ssa Anna Maria C. Napoli, nata a San Lorenzo del Vallo (CS) il 23/12/1965, CF NPLNMR65T63H962R

PREMESSO CHE

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"
- ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto e finalità

Dipartimento di Chimica e Tecnologie chimiche quale "soggetto ospitante", si impegna a seguire, sotto la responsabilità scientifica dei proff. Giovanni De Filpo ed Isabella Nicotera

per l'Anno Accademico 2023/24 n. 15 studenti nel percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento (di seguito indicato PCTO) dal titolo:

- ***Energia pulita: come produrla in modo efficiente***

Tale percorso prevede un totale di 30 ore a titolo gratuito.

Art. 2 – Modalità di svolgimento

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008, lo studente nelle attività del PCTO equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento) è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
4. Per ciascun allievo inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in contesto lavorativo non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3 – Docente tutor

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale) anche in modalità DAD o/e blended;
 - b. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
 - d. monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;

- f. promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
 - g. informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di Classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - h. assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
- a. collabora con il docente tutor interno alla valutazione dell'esperienza di alternanza;
 - b. favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
 - c. garantisce l'informazione/formazione dello studente sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
 - d. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 - e. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
 - f. fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività degli studenti e l'efficacia del processo formativo (scheda di valutazione studente struttura ospitante, relazione del tutor formativo esterno).
3. Le due figure dei tutor che nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione, assumono, ai fini delle vigenti norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il ruolo di "Preposto alla sicurezza di cui all'art. 19 del D.Lgs 81/08 s.m. e i. e condividono i seguenti compiti:
- a. predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche in modalità DaD e/o blended, con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
 - b. controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
 - c. raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
 - d. elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze;
 - e. verifica del rispetto da parte dello studente dell'obbligo proprio di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare, la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4 – Obblighi dello studente

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro lo studente è tenuto a:
 - a. svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato anche in modalità DaD e/o blended;
 - b. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
 - c. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
 - d. seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - e. rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. n. 81/2008, art. 20.

Art. 5 – Obblighi dell'istituto

1. L'istituzione scolastica assicura il beneficiario del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008, l'istituzione scolastica si fa carico dei seguenti obblighi:
 - a. tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
 - b. informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. n. 81/2008;
 - c. designare un docente tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6 – Obblighi dell'Università

1. L'istituzione universitaria si impegna a:
 - a. garantire allo studente, per il tramite del tutor formativo esterno, la assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;

- b. rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c. consentire al tutor dell'Istituto di verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d. informare l'istituzione scolastica di qualsiasi incidente accada al beneficiario;
- e. individuare il tutor formativo esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art.7 - Copertura Assicurativa

L'Istituto assicura lo studente contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso Università della Calabria si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, all'Istituto.

Art.8 – Durata e recesso

1. La presente Convenzione ha durata pari ad un anno e decorre dalla data di stipula. Per il completamento delle attività previste da ciascun percorso formativo personalizzato presso l'Università della Calabria è possibile una sola proroga funzionale.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà all'Università della Calabria ed all'Istituto di risolvere la presente Convenzione, in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Firma del soggetto ospitante
Dipartimento di Chimica e TC
Il Direttore
Prof.ssa Anna Maria C. Napoli

Firma del soggetto promotore
Liceo Scientifico Linguistico scienze applicate
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Alisia Rosa Arturi